

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

97.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Renzulli ed altri: Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto (4653)	17
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	17, 18
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (5290)	3	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	18
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6 7, 10, 13, 14, 17	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Balestracci Nello (gruppo DC)	10	Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4439)	18
Corsi Hubert (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4, 10	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	18, 19
Fiandrotti Filippo (gruppo PSI)	17	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	18
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	7, 12, 14	Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano), <i>Relatore</i>	18
Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano)	17	Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	19
Righi Luciano (gruppo DC)	16		
Sanese Nicola (gruppo DC)	14, 15		
Scalia Massimo (gruppo verde)	4, 9, 12 13, 14, 15		
Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	5, 9 12, 13, 14, 16		
Votazione nominale:			
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	17		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Merloni, Sangalli e Vito sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Fornasari, Soddu, Rosini, D'Angelo e Ciliberti.

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990.

Ricordo che la Commissione ha trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del parere gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi 2.01, 3.25, 3.3, 3.26, 4.3, 13.1, 21.1, 23.1, 23.04, 23.05, 23.06 e 23.07 approvati in linea di principio nelle sedute del 22 maggio, 11 giugno, 12 giugno, 18 giugno e 25 giugno 1991.

Comunico che le Commissioni lavoro e affari costituzionali, quest'ultima nella forma del nulla osta, hanno espresso, rispettivamente, nelle sedute del 3 luglio e del 10 luglio 1991, parere favorevole.

Comunico altresì che la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 17 luglio 1991, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi 3.25, 23.04, e 23.05;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.3 a condizione che al comma 5-bis le parole da “; per gli esercizi successivi” fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti parole “. A decorrere dal 1994, agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell'Ente si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al finanziamento dei programmi di ricerca, a decorrere dal medesimo anno 1994, si provvederà con successivi provvedimenti legislativi”. Conseguentemente all'articolo 4 del disegno di legge, sopprimere il comma 4;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 23.06 a condizione che sia soppresso il comma 1;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 23.07 a condizione che, al comma 2 la parola “opportune” sia sostituita con la parola “occorrenti” ».

HUBERT CORSI, *Relatore*. Vorrei rilevare che la condizione espressa nel parere della Commissione bilancio in riferimento all'emendamento 4.3, laddove si chiede di sopprimere il comma 4 dell'articolo 4, deve ritenersi più correttamente riferita alla soppressione dell'ultima parte del comma 4 che concerne disposizioni di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Concordo con l'interpretazione del relatore e ritengo che la prima parte del comma 4 dell'articolo 4, concernente materia distinta da quella finanziaria, possa ritenersi non inficiata dalla condizione di soppressione formulata dalla Commissione bilancio.

Possiamo procedere pertanto alla definitiva votazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi già votati in linea di principio, cominciando dall'articolo aggiuntivo del relatore 2.01 di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. I compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'Enea assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. La DISP può altresì fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attività industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonché in applicazione dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il direttore della DISP:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP;

b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP;

c) in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'ENEA di cui all'articolo 4, predispone una relazione sull'attività svolta nel precedente triennio dalla DISP, che è allegata alla relazione di cui all'articolo 4, comma 4;

d) esercita i compiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c), d) ed e) per le materie di competenza della DISP.

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci dell'ENEA.

5. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'articolo 4, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti.

6. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta della DISP.

7. La relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle competenti Commissioni parlamentari;

2. 01.

MASSIMO SCALIA. Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 2.01, relativo alla DISP è contraddittorio e mira ad eludere un problema presente già nella legge di riforma dell'ENEA del 1982, la n. 85, con la quale si voleva garantire una separazione tra chi esercita attività in materia di impianti nucleari e chi effettua i relativi controlli. A nove anni di distanza non siamo ancora riusciti a risolvere questo problema, pertanto siamo costretti ad « inventare » il comma 1 di questo articolo aggiuntivo nel quale, praticamente, chiediamo all'« oste se il suo vino è buono »: sarà infatti il consiglio di amministrazione dell'ENEA che dovrà assicurare l'indipendenza di

esercizio delle competenze dell'ente e la sua autonomia gestionale e organizzativa.

Ritengo del tutto insoddisfacente questa soluzione sia dal punto di vista concettuale sia da quello fattuale, pertanto preannuncio il voto contrario del gruppo verde.

RENATO STRADA. Ci siamo già pronunciati su questo testo in occasione della votazione in linea di principio; voglio però ricordare che la modifica proposta risolve un problema esistente nel testo approvato dal Senato che, di fatto, riconduceva la DISP all'interno dell'ENEA. L'articolo aggiuntivo del relatore ribadisce, al contrario, l'autonomia dell'ENEA sulla base della legge n. 85. Condividiamo tale impostazione, però poniamo una condizione politica: deve essere chiaro che tale soluzione non risolve in via definitiva il problema della creazione di un ente per i grandi rischi staccato dall'ENEA. A tal fine riteniamo necessaria (come già chiedemmo nel corso della discussione, trovando d'accordo gli altri gruppi) un'interpretazione autentica della norma in questo senso da parte della Commissione.

Sono cofirmatario di un ordine del giorno, che siamo disponibili ad integrare o a modificare, volto appunto a chiarire che la questione dell'ENEA-DISP rimane aperta e dovrà trovare sistemazione definitiva con un nuovo provvedimento. Invito fin d'ora il Governo ad accogliere questo ordine del giorno e con questa precisazione riteniamo che l'articolo aggiuntivo 2.01 possa ricevere il voto favorevole del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 2.01, già approvato in linea di principio nella seduta del 22 maggio 1991, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 3, già approvati in linea di principio nelle sedute dell'11 e del 18 giugno scorso di cui, per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare anche le regioni e le province autonome; la partecipazione dell'ENEA è di maggioranza.

1-bis. Restano fermi i compiti attribuiti all'ENEA dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

1-ter. L'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — A decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ».

3. 25.

Viscardi.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria entro 30 giorni dalla trasmissione da parte dell'ENEA, nel testo convenuto tra i consorziati.

3. 3.

Bianchini.

All'articolo 3, sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Il Consorzio ha compiti di promozione, indirizzo, programmazione e coor-

dinamento delle attività dei consorziati in materia di:

a) supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle regioni e alle province autonome, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

b) interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

e) opera, per le iniziative in materia di energia elettrica d'intesa con l'ENEL e, per gli aspetti territoriali di competenza, con le imprese elettriche degli enti locali.

5. Per lo svolgimento delle attività in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività del consorzio, alle attività della suddetta unità e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA con la delibera di approvazione del bilancio di previsione determina entità e modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio di cui al comma 1. A dette attività è

dedicato un apposito capitolo del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

3. 26.

Viscardi.

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 3.25, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bianchini 3.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 3.26, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 4 era stato approvato in linea di principio l'emendamento 4.3 del relatore. Al fine di adeguarlo alle condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio il relatore ha ritirato tale emendamento ed ha presentato i seguenti:

All'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da e al disegno di legge fino alla fine del comma.

4. 8.

All'articolo 4, sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

5-bis. Il contributo dello Stato per le attività dell'Ente relativamente agli esercizi 1991, 1992 e 1993 è assegnato nella misura rispettivamente di lire 500, 600 e 600 miliardi dei quali 45 miliardi annui destinati alle spese dirette della DISP. A decorrere dal 1994, agli oneri relativi alle

spese di gestione e di funzionamento dell'Ente si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al finanziamento dei programmi di ricerca, a decorrere dal medesimo anno 1994, si provvederà con successivi provvedimenti legislativi.

4. 3.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole a tali nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 al quale, nella seduta del 25 giugno 1991 era stato presentato ed approvato in linea di principio l'emendamento 13.1 del relatore di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 13, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sottoporre ad approvazione ai sensi della legge 11 luglio 1988, n. 266.

2. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'Ente e delle organizzazioni sindacali partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, del Ministero dell'ambiente, oltre agli altri

Ministeri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

13. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 21 al quale, nella seduta del 25 giugno scorso era stato presentato ed approvato in linea di principio l'emendamento 21.1 del relatore di cui, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 21, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

21. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 23 al quale, sempre nella seduta del 25 giugno scorso era stato presentato ed approvato in linea di principio l'emendamento 23.1 del relatore di cui, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 84, si applicano, in quanto compatibili, fino all'emanazione dei corrispondenti atti previsti dalla presente legge. Detta emanazione ha luogo

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che nella seduta del 25 giugno scorso erano anche stati presentati ed approvati in linea di principio i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 20, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è abrogato.

2. L'articolo 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

« 6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge ».

23. 04.

Strada.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità del Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, istituito con provvedimento n. 15 del 1989 del Comitato interministeriale prezzi.

2. Sono poste a carico del bilancio dell'ENEA le spese per il funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

23. 05.

Strada.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 5. Limitatamente agli anni 1991 e 1992 l'integrazione tariffaria di cui al comma 3 per le imprese produttrici e distributrici può essere determinata secondo un criterio di calcolo basato sul rapporto tra i primi 15 milioni di Kwh venduti ed il totale dei Kwh venduti, imputando in tal caso i ricavi ed i costi variabili in relazione al predetto rapporto ed i costi fissi in misura maggiore e riconoscendo, per l'energia eccedente i primi 15 milioni di Kwh venduti, il contributo per l'onere termico relativamente all'energia prodotta termicamente, calcolato sulla base degli effettivi costi dei combustibili e dei relativi rendimenti termici, nonché gli effettivi costi sostenuti per l'acquisto di energia dall'ENEL o da terzi ai sensi della normativa vigente in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica. Le imprese produttrici e distributrici possono optare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del beneficio di competenza, per il regime di integrazione tariffaria di cui al comma 3 ovvero di cui al presente comma ».

2. All'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito il comma 7 con il seguente:

« 7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1634, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni ».

23. 06.

Napoli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 pari a lire 500 miliardi per il 1991, lire 600 miliardi per il 1992 e lire 600 miliardi per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 l'accantonamento « Piano finanziamento ENEA » e quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento « ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

23. 07.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Strada 23.04, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Strada 23.05, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Napoli 23.06 al quale, per aderire al parere espresso dalla Commissione bilancio risulta soppresso il comma 1.

RENATO STRADA. Non avendo potuto discutere a lungo su tale articolo aggiuntivo al momento della sua presentazione, vorrei capire quale ne sia il contenuto innovativo rispetto alle leggi n. 9 e n. 10 del 1991. L'unico aspetto significativo, infatti, è concernente il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua che verrebbe lasciato alle imprese elettriche minori (non soltanto con riferimento a concessioni scadute ma anche alle nuove) sottraendolo all'ENEL. Se così è, non ne capisco il motivo e non vorrei si desse vita a strane situazioni per cui, per esempio, un'impresa minore di Taormina potrebbe vantare diritti di prelazione su una concessione della zona di Aosta che finirebbe, poi, con il non esercitare. L'impresa, infatti, potrebbe anche non utilizzare la concessione che diverrebbe una sorta di merce di scambio. Sulla base di tali considerazioni invito il presentatore a fornire i chiarimenti richiesti. Diversamente, dovrei preannunciare il voto contrario del gruppo comunista-PDS sull'articolo aggiuntivo 23.06.

MASSIMO SCALIA. Sfugge anche a me il senso complessivo dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Napoli, il cui contenuto tecnico e complicato, indipendentemente dalla volontà del presentatore, mi induce in sospetti analoghi a quelli espressi dal collega Strada circa la configurazione di strane situazioni che vedono l'attivazione di una serie di diritti in nome di soggetti che possono non essere capaci di esercitarli. Più che chiedere spiegazioni sul contenuto dell'emendamento, pertanto, invito il presidente, sulla base di una prassi abituale, a dichiarare decaduto l'articolo aggiuntivo 23.06 per assenza del presentatore.

PRESIDENTE. Non vi è conflitto tra l'ENEL e le imprese minori. La legge istitutiva dell'ENEL riconosce a questo ente alcuni diritti prioritari conseguenti ai suoi interessi, rispetto ai quali gli altri soggetti devono comportarsi di conseguenza. Nel caso specifico delle imprese minori, invece, ciò non accade, creando una turbativa nei processi autorizzativi rispetto ai quali si dà vita ad una *telenovela* che una volta iniziata può anche non concludersi mai. Estendere alle imprese minori una facoltà propria dell'ENEL quindi, ha il solo scopo di garantire certezze circa le modalità di accordo oppure negare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

D'altra parte, considerato che tali concessioni non sono gratuite ma onerose, l'ipotesi di una sorta di acquisizione di titolo fine a se stessa non ha senso, poiché ritengo che nessuno voglia pagare per acquisire un diritto che poi non intende esercitare. L'idea di fondo di questo articolo aggiuntivo è che, poiché nel tempo sono state progressivamente abbandonate una serie di piccole derivazioni d'acqua, si potrebbero recuperare quelle possibili a prescindere dalle dimensioni dell'impresa; se una piccola derivazione, infatti, può non aver senso nella gestione dell'ENEL, può averlo nell'ambito dell'attività di una piccola impresa. Questo emendamento è volto a garantire l'effettiva possibilità per le imprese minori di esercitare questo diritto di prelazione.

La preoccupazione che possano sorgere pasticci o sotterfugi di vario genere, che sottende la richiesta di un chiarimento del contenuto dell'emendamento espressa dagli onorevoli Strada e Scalia, pertanto, non ha motivo di esistere.

NELLO BALESTRACCI. In assenza del presentatore faccio mio l'articolo aggiuntivo 23.06 dell'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23.06, riformulato con la soppressione del comma 1 a seguito del parere della Commissione bilancio, fatto proprio dall'onorevole Balestracci.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 23.07.

HUBERT CORSI, Relatore. In ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, propongo di sostituire al comma 2 dell'articolo aggiuntivo la parola « opportune », con la parola « occorrenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 23.07 come riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Risultano i seguenti ordini del giorno:

« La X Commissione,

in considerazione anche degli ultimi gravi incidenti avvenuti nel mar Mediterraneo

impegna il Governo

a promuovere un accordo di programma con l'ENEA, di durata triennale su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero della protezione civile, il Ministero della Sanità e il Ministero dei trasporti, con la finalità di individuare le norme, le condizioni di sicurezza e le modalità di controllo nelle diverse fasi di ricerca, estrazione, produzione, trasformazione, movimentazione, stoccaggio, distribuzione, utilizzazione e smaltimento dei combustibili, delle materie prime e delle sostanze pericolose, così che si venga a definire anche per il nostro paese un "progetto Sicurezza" a tutela dei cittadini e dell'ambiente ».

0/5290/X/1.

Strada, Prandini, Donazzon, Minozzi.

« La X Commissione,

nell'approvare il provvedimento di riforma dell'ENEA, che prevede tra l'altro

disposizioni sulla direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP),

visto l'articolo 4 della legge n. 85 del 1982, che prevedeva, entro un anno dall'entrata in vigore, l'istituzione di un ente che esercitasse i controlli sulla sicurezza nucleare e sulla protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonché i controlli connessi agli impianti ad alto rischio;

considerato che l'approvazione della legge di riforma dell'ENEA, e in particolare quanto previsto dall'articolo 3, non esaurisce le esigenze poste da quel provvedimento;

considerato che anche le disposizioni dell'Agenzia internazionale per l'energia prevedono una netta separazione ed autonomia tra le funzioni di ricerca e promozione di energia nucleare e le funzioni di controllo sulle medesime attività;

impegna il Governo

ad approntare un'organizzazione amministrativa preposta al controllo della sicurezza delle attività ad elevato rischio potenziale, e che risponda, tra l'altro, ai seguenti requisiti:

essere sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità;

essere composto da tutto il personale proveniente dalla direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA, previo consenso degli interessati, nonché da altro personale specializzato proveniente, tra l'altro, dall'ISS, dall'ISPELS, dal Ministero della protezione civile, dalle unità sanitarie locali ».

0/5290/X/2.

Prandini, Strada, Donazzon, Minozzi.

« La X Commissione,

visto l'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge n. 10 del 9 gennaio 1991, che

concede contributi per la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas;

visto l'articolo 26, comma 2 della medesima legge, che consente l'adozione di impianti autonomi di riscaldamento, al posto dell'impianto centralizzato, con una deliberazione a maggioranza dell'assemblea condominiale;

poiché dal combinato disposto di tale normativa si sta aprendo e si acuirà nei prossimi mesi, un vasto contenzioso nelle assemblee di condominio tra i soggetti interessati a tale trasformazione e i soggetti contrari;

in modo particolare, poiché la legge non chiarisce, nel caso di adozione di impianti autonomi da parte della maggioranza dei proprietari del condominio, che cosa accada e quale sia l'utilizzo dell'impianto centralizzato da parte dei rimanenti condomini;

l'adozione di impianti autonomi, nonostante i contributi previsti dalla legge, comporta un maggiore esborso per un servizio già esistente, che alcune categorie di cittadini potrebbero non essere in grado di sostenere;

ritenuta la necessità di tutelare i diritti di proprietà e di utilizzo non diseconomico ed energeticamente più dispendioso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, da parte di quei cittadini che non intendono adottare un impianto autonomo;

considerate le finalità della legge n. 46 dell'8 giugno 1990 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

considerati i numerosi incidenti, anche mortali, verificatisi recentemente a causa del cattivo funzionamento di caldaie, scaldacqua, stufe, alimentati a gas e considerati gli esiti dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione su questo tema;

impegna il Governo:

a vincolare la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera

g) per la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, unicamente alle caldaie a camera di combustione stagna, nel caso in cui l'installazione sia prevista all'interno dell'abitazione;

a inserire, tra le direttive da impartire alle regioni, una disposizione che consenta l'assegnazione di contributi per il passaggio da un impianto centralizzato di riscaldamento a impianti unifamiliari, mediante l'adozione di una deliberazione a maggioranza dell'assemblea condominiale, prioritariamente nel caso in cui l'impianto centralizzato abbia una vetustà di almeno 10 anni.

0/5290/X/3.

Donazzon, Strada, Prandini, Minozzi.

« La X Commissione,

impegna il Governo

per iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentiti il Ministro delle aree urbane e il Ministro dell'ambiente, a concludere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con l'ENEA, di durata triennale, aventi le seguenti finalità:

a) studio delle possibilità di intervento sul sistema dei trasporti, urbano ed interurbano, per il miglioramento dell'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni inquinanti e il minor consumo di territorio;

b) realizzazione di interventi dimostrativi in grandi aree urbane, tesi a dimostrare l'applicabilità tecnica, economica ed organizzativa di soluzioni individuate nell'ambito dello studio di cui al punto a) ».

0/5290/X/4.

Minozzi, Strada, Prandini, Donazzon.

« La X Commissione,

nell'ambito dell'applicazione del Piano energetico nazionale,

invita il Governo

a rivedere le autorizzazioni all'autorità in funzione di nuovi elettrodotti condizionandole al pieno rispetto delle norme di tutela della salute dei cittadini fissate dagli organismi internazionali e alla luce dei recenti orientamenti della ricerca scientifica ».

0/5290/X/5.

« Sanese, Capacci, Grassi, Ravaglia, Prandini, Ciliberti, Righi ».

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno Strada ed altri 0/5290/X/1; non accolgo gli ordini del giorno Prandini ed altri 0/5290/X/2, e Donazzon ed altri 0/5290/X/3; accolgo, infine, gli ordini del giorno Minozzi ed altri 0/5290/X/4, e Sanese ed altri 0/5290/X/5.

RENATO STRADA. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno 0/5290/X/1, accolto dal Governo. Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno 0/5290/X/2, come già detto siamo disponibili a modificarne il testo sulla base di un accordo con gli altri gruppi, ma insisto perché la Commissione esprima un'interpretazione autentica dell'articolo relativo all'ENEA-DISP nel senso dichiarato da tutti i gruppi nel corso della discussione.

MASSIMO SCALIA. Annuncio il voto favorevole del gruppo verde sull'ordine del giorno Prandini ed altri 0/5290/X/2, perché si colloca nella linea critica che avevo già espresso nei confronti dell'articolo aggiuntivo del relatore 2.01. Nel corso del dibattito generale su questo argomento, mi era

sembrato ci fosse maggiore disponibilità nel comprendere che tale problema deve avere una risposta della Commissione nel momento in cui si approva la legge di riforma dell'ENEA. Fu questo il motivo per il quale in quel momento dichiarai la mia astensione dal voto sperando che nel proseguimento dei lavori la Commissione si orientasse in questo senso.

Il clima generale dei lavori in seguito mi ha fatto avvertito che né da parte del Governo, né da parte del relatore, né da parte della Commissione vi è grande disponibilità ad intervenire in modo più esauriente ed incisivo nei confronti della DISP, anzi vedo le mie preoccupazioni confermate dal fatto che non si intende accogliere neanche un ordine del giorno il che, di solito, non si nega a nessuno. Sottolineando la posizione negativa del relatore e del Governo, che non è coerente con la discussione svolta precedentemente, dichiaro il mio voto favorevole all'ordine del giorno 0/5290/2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Prandini ed altri 0/5290/X/2 non accolto dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'ordine del giorno Donazon ed altri 0/5290/X/3. I presentatori insistono per la votazione ?

RENATO STRADA. La nostra Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sui rischi connessi agli impianti di riscaldamento autonomi ed abbiamo potuto constatare come l'utilizzazione di questi impianti contenga forti elementi di pericolo. Per quanto ci riguarda avevamo già espresso contrarietà all'inserimento nella legge di incentivazioni per la trasformazione degli impianti centralizzati in autonomi senza alcuna condizione salvo la deliberazione della maggioranza del condominio. Ci troviamo di fronte, pertanto, sia al rischio di realizzazione di impianti autonomi di qualunque genere, sia alla nascita di un contenzioso in tutto il paese poiché non si capisce, qualora la maggioranza semplice di un condominio decida

che l'impianto centralizzato sia trasformato in autonomo, chi debba sostenere i costi di gestione dell'impianto centralizzato.

PRESIDENTE. Come è possibile che il Governo dia direttive contro la legge ?

RENATO STRADA. Il problema non è questo poiché l'ordine del giorno si limita a prevedere una priorità nell'assegnazione di contributi nel caso in cui l'impianto centralizzato abbia una vetustà di almeno 10 anni, per impedire di creare un contenzioso con chi abbia già trasformato in autonomo il proprio impianto, a fronte di impianti non vecchi.

MASSIMO SCALIA. Già in occasione della legge n. 10 del 1991 avanzai le mie perplessità in merito alla questione delle caldaie autonome per motivi sia di sicurezza sia di rendimento economico. La questione della sicurezza degli impianti autonomi è ampiamente documentata sulla base di indagini e statistiche compiute su campioni significativi. Del resto è anche giusto sottolineare che l'efficienza energetica è possibile anche mediante impianti centralizzati modulabili in modo da renderli sostanzialmente indipendenti dalle diverse utenze (si trattava, infatti, di una delle obiezioni fondamentali nei confronti degli impianti centralizzati). In considerazione di tali elementi che, seppure non nuovi, hanno una rilevanza tale da sostanziare l'ordine del giorno 0/5290/3, invito il presidente a tenerne conto per il suo contenuto.

Mi pare, infatti, che si sia svolto un dibattito sulle questioni condominiali che non appaiono centrali rispetto all'ordine del giorno in questione, che mira ad impegnare il Governo in merito ad alcuni aspetti non regolati dalla legge n. 10. Il contenuto dell'ordine del giorno, infatti, non è in contrasto con quella legge ma si limita a segnalare criteri non previsti per la concessione di contributi nel caso si voglia passare da un impianto centralizzato alle caldaie autonome. Sgombrando il campo dalle questioni condomi-

niali, non vedo il perché dell'opposizione all'individuazione di criteri ragionevoli ed invito pertanto il Governo a motivare le ragioni del proprio dissenso. Ricordo, infatti, che a suo tempo discutemmo a lungo di un emendamento presentato dal collega Napoli che prevedeva tale possibilità.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accogliendo quest'ordine del giorno imporrei al Governo un comportamento illegittimo; infatti, non si possono modificare diritti soggettivi istituiti con legge per mezzo di un ordine del giorno.

RENATO STRADA. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Donazzon ed altri 0/5290/X/3, non accettato dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'ordine del giorno Minozzi ed altri 0/5290/X/4.

RENATO STRADA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Sanese ed altri 0/5290/X/5.

NICOLA SANESE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

MASSIMO SCALIA. Credo che una legge importante come la riforma dell'ENEA necessiti una motivazione del voto contrario che il mio gruppo si accinge ad esprimere.

Ci troviamo di fronte ad una legge che affronta un problema trentennale, che risale a quando l'ENEA si chiamava — se non ricordo male — Comitato nazionale per la ricerca nucleare; si era nei primi anni sessanta e tale ente esprimeva un'ipotesi di sviluppo energetico che secondo le teorie di Mattei era fondata su due cavalli: il

petrolio (erano gli anni in cui Mattei era riuscito a spuntarla nella competizione internazionale con le « sette sorelle ») ed il nucleare.

Qualcuno ricorderà il famoso caso Ippolito, che sicuramente ebbe un'influenza determinante nell'evoluzione di quello che allora si chiamava CNEN, con il quale si pose fine alle possibilità di sviluppo dell'energia nucleare nel nostro paese. Da allora, per molti anni il ruolo di questo organismo è stato marginale ed il tentativo di rendere attuale l'ipotesi nucleare è stato sommerso dalla scelta del « tutto petrolio », rispetto alla quale l'allora Presidente della Repubblica Saragat ebbe precise responsabilità.

Fu nel 1975 con il primo piano energetico nazionale, conseguente allo *shock* petrolifero del 1973, che la questione nucleare venne riproposta in Italia, avendo a disposizione un ente per l'energia nucleare che non era stato in grado di svilupparsi né dal punto di vista organizzativo né da quello della ricerca e che vivacchiava, con un personale non particolarmente brillante, con alcuni progetti poi rivelatisi inconcludenti e fallimentari, come era facile preconizzare fin dall'inizio. Mi riferisco ai progetti CIRENE e PEC, che non sono mai riusciti a rappresentare filoni di ricerca applicata che avessero qualche attinenza con le scelte di tecnologia nucleare assunte dai paesi europei e, più in generale, laddove si sviluppava questa forma di energia.

Queste scelte sbagliate sono costate alla collettività molte migliaia di miliardi: il CNEN, diventato poi ENEA, ha mantenuto un assetto ed un'inclinazione che, nonostante il *referendum* del 1987 e lo smantellamento dell'energia nucleare da fissione, insisteva sull'ipotesi nucleare. In questa situazione la proposta di legge Cassola, approvata dal Senato senza eccessive modifiche e arrivata poi alla Camera, rappresentava un tentativo innovativo che, pur non dando piena soddisfazione alle proposte avanzate per anni dagli ambientalisti di uno smembramento dell'ENEA (considerato che ancora per molti anni in questo paese sarà difficile riprendere in esame la

fissione nucleare come scelta operativa di rilevanza industriale), in qualche modo mirava a salvaguardare il patrimonio di competenze nel campo della ricerca applicata che pur in mezzo allo sbando ed alle difficoltà era presente nell'ente.

L'ipotesi di un impegno forte nei settori delle tecnologie innovative, ambientale e delle politiche energetiche rappresentato dall'uso efficiente dell'energia e delle fonti rinnovabili costituiva il nucleo fondamentale del testo approvato dal Senato che, pur essendo perfettibile, aveva sicuramente un carattere innovativo ed era in consonanza con le prospettive di politica energetica che da un decennio gli ambientalisti propongono e che, in misura significativa, sembrano realizzarsi oggi nel nostro paese. Non vi è più un atomo di fissione; dovunque vi è un alt al carbone; il metano sta sostituendo il greggio; le leggi n. 9 e n. 10, pur con i loro limiti, possono rappresentare il decollo di una politica energetica diversa da quella che con ostinazione negativa è stata portata avanti negli anni settanta e ottanta.

La riforma dell'ENEA approvata dal Senato cercava di delineare un punto di svolta, di adeguare il maggior ente italiano di ricerca applicata nel settore alla nuova politica energetica del paese, definita dopo molti sforzi e con l'avallo di una consultazione popolare. Alla Camera, però, abbiamo assistito allo stravolgimento sostanziale di questa proposta di legge.

Anche in un mantello di astrakan si possono trovare dei fili bianchi, quindi anche nel testo al nostro esame sicuramente saranno presenti elementi positivi. In particolare, è positiva la realizzazione di un consorzio per l'attuazione del risparmio energetico che, però, non ha recepito le istanze contenute nella legge n. 10 e non ha definito in modo soddisfacente un ruolo impegnativo per l'ENEA; è stato accolto il principio dell'impossibilità per i dipendenti dell'ENEA di far parte del consiglio di amministrazione e si è riusciti a respingere il tentativo della Commissione di inserire rappresentanti sindacali in quest'organo.

NICOLA SANESE. Il tentativo è stato compiuto da deputati che hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni così come chi dichiara il proprio voto.

MASSIMO SCALIA. Tali deputati si sono assunti l'onere di rappresentare alcune categorie.

NICOLA SANESE. Rivendico il diritto di rappresentare tutti i cittadini della nazione, compresi quelli appartenenti a determinate categorie.

MASSIMO SCALIA. Ritengo che da parte della Commissione sia stato saggio respingere l'emendamento presentato dall'onorevole Sanese che prevedeva la partecipazione di esponenti sindacali al consiglio di amministrazione dell'ENEA. È sufficiente, infatti, un pò di attenzione alla storia di questo ente per rendersi conto di come nel passato tale presenza non abbia sortito effetti particolarmente brillanti.

Rimangono però nella legge una serie di elementi negativi che ho cercato di mettere in evidenza nel corso della discussione dei singoli articoli. Proprio durante l'esame degli ordini del giorno, per esempio, abbiamo avuto la conferma di una sostanziale resistenza da parte della maggioranza della Commissione a realizzare una separazione tra controllati e controllori, per quanto attiene alla sistemazione della DISP.

Ci apprestiamo, dunque, ad approvare una legge che non ha rispettato le proposte innovative venute dal Senato perché questa Commissione, stravolgendo quel testo, ha riproposto un'organizzazione dell'ente che è la fotografia di quella determinatasi negli anni passati che — lo voglio dire con molta chiarezza — traduce la situazione di blocchi di potere derivanti dalla sostanziale spartizione nella gestione dell'ente tra il partito di maggioranza relativa e il partito dell'opposizione di centro.

Questo è il risultato dei numerosissimi emendamenti presentati alla Camera, in contraddizione con la dichiarata volontà di introdurre il minor numero di modifiche possibile al testo giunto dal Senato; ci si è

fatti forti dei pareri di merito espressi dalle Commissioni competenti che, però — lo voglio sottolineare —, non erano stati avanzati dalle omologhe Commissione del Senato.

Poiché ci troviamo di fronte ad un testo che ha il senso non di una riforma dell'ENEA ma di una presa d'atto della spartizione di poteri avvenuta all'interno dell'ente in questi anni, per i motivi già espressi nel corso della votazione dei singoli articoli, dichiaro il voto contrario del gruppo verde sul provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare.

RENATO STRADA. Già con le leggi approvate in precedenza abbiamo avuto modo di raccogliere, sotto il profilo della domanda, tutte le grandi strutture che nel nostro paese si occupano di politica energetica. A mio avviso la riforma dell'ENEA è già avvenuta con l'approvazione delle leggi n. 9 e n. 10 del 1991; questa terza legge di attuazione del PEN ha richiesto tempi molto lunghi e mi auguro che il Senato la approvi nel testo faticosamente concordato dalla Commissione. In tal modo potremo raggiungere uno degli obiettivi principali, rappresentato dal rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENEA, e avviare l'ente su una nuova strada.

Il testo è frutto di un conflitto di tesi differenti avvenuto anche nell'ambito di questo ramo del Parlamento; gli esiti positivi o meno della riforma dipenderanno dunque da come sarà gestita. Uno degli aspetti positivi è rappresentato dal fatto che il consiglio di amministrazione risulta composto da nove membri; invito il Governo, a tale proposito, a fare in modo che la designazione delle persone chiamate a farne parte avvenga nello spirito di dotare l'ente di menti ad alto livello scientifico in grado di gestire autonomamente le politiche dell'ente.

Permangono, naturalmente, anche aspetti negativi come, per esempio, il fatto che l'ENEA, pur avendo determinate competenze, non rivesta il ruolo primario che l'ENEL e l'ENI rappresentano per l'energia elettrica e per gli idrocarburi. Avremmo

voluto, inoltre, una maggiore chiarezza nella ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e in merito a politiche impegnative a lungo termine. Nonostante non sia stato colto il significato di alcuni ordini del giorno, ha prevalso il dialogo e si è giunti ad un risultato a volte contraddittorio ma sostanzialmente positivo, anche se nel braccio di ferro intercorso si è perso non solo tempo ma anche una serie di fattori innovativi introdotti dal Senato. Il nostro giudizio non è di piena soddisfazione; tuttavia, ritenendo importante una rapida approvazione e volendo far prevalere un atteggiamento positivo, dichiaro l'astensione del gruppo comunista-PDS sul testo in esame auspicando una rapida conclusione dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento.

LUCIANO RIGHI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democristiano sul provvedimento. Il testo si è formato sulla base di un confronto indubbiamente costruttivo e, a tale proposito, ringrazio il relatore che ha dato segno in ogni fase del dibattito di pazienza e capacità di mediazione. La riforma dell'ENEA risponde alle difficoltà attraversate dall'ente ed alle critiche cui si era esposto e ci auguriamo possa consentire la ripresa di un'iniziativa in grado di raggiungere i risultati che ci siamo proposti.

Il nostro voto favorevole si basa su alcuni punti che riteniamo l'ente potrà utilizzare per attuare le finalità che abbiamo inteso delegargli. Innanzitutto, una flessibilità organizzativa e un'agilità del consiglio di amministrazione che veda chiarezza e trasparenza nei rapporti tra quest'ultimo e il Ministero vigilante. In secondo luogo la costituzione del consorzio per l'energia alternativa con la precisazione del ruolo della DISP e la previsione di finanziamenti adeguati che rappresentavano la condizione necessaria perché l'ente potesse non solo sopravvivere, ma espletare compiutamente le proprie funzioni. Vorrei sottolineare come non ci limiteremo all'approvazione della legge ma seguiremo il lavoro dell'ente per verificare che risponda alla fiducia concessa dal

Parlamento. Già in passato, infatti, abbiamo avuto dubbi sulla funzionalità e sugli obiettivi e credo che dopo aver fornito questa risposta positiva si possa pretendere che le consistenti risorse messe a disposizione siano ben utilizzate cosicché, oltretutto, non vadano sprecate le risorse umane presenti all'interno dell'ente.

GIANNI RAVAGLIA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo repubblicano per la riforma di un ente che già in passato ha fornito un notevole contributo allo sviluppo della ricerca nel campo energetico. Ritengo che tramite questo nuovo strumento normativo l'ENEA potrà con maggiore qualificazione e flessibilità apportare elementi innovativi nella gestione e nella politica dell'ente di cui il paese sente sempre di più l'esigenza.

FILIPPO FIANDROTTI. Il gruppo socialista esprimerà voto favorevole sul testo in esame, nonostante qualche limitata perplessità sulla possibilità di un'interpretazione involutiva dipendente dalla costruzione giuridica della DISP e dalla difficoltà di dare rappresentanza ai dipendenti che, in un organismo come l'ENEA, costituiscono il soggetto fondamentale per il perseguimento degli scopi istituzionali.

La riforma dell'ENEA permetterà di fare di questo ente l'unico soggetto nazionale, di forte strutturazione e tradizione, avente per oggetto principale l'ambiente e la sua tutela, fino a riverberare questa priorità su tutti i dipartimenti, cioè anche quello per l'energia e per l'innovazione tecnologica. Con questa legge verrà compiuta una grande operazione di politica culturale e scientifica da cui tutto il paese trarrà beneficio. Di qui l'urgenza che il gruppo socialista attribuisce all'approvazione della legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5290, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegni e proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA » *(Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato)* (5290):

Presenti	28
Votanti	20
Astenuti	8
Maggioranza	11
Hanno votato sì	19
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Breda, Capacci, Fornasari, Soddu, Cellini, Corsi, Farace, Rosini, Oresenigo, Ravaglia, Righi, Rojch, Sanese, D'Angelo, Viscardi e Ciliberti.

Ha votato no:

Scalia.

Si sono astenuti:

Cavagna, De Julio, Donazzon, Grassi, Manfredini, Minozzi, Prandini e Strada.

Seguito della discussione della proposta di legge Renzulli ed altri: Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto (4653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta

di legge Renzulli ed altri: « Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto ».

Ricordo che nella seduta del 16 luglio 1991 l'onorevole Bianchini ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Chiedo alla Commissione di rinviare il seguito della discussione del provvedimento per un approfondimento delle proposte di modifica illustrate dall'onorevole Bianchini nella sua relazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (4439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089.

L'onorevole Ravaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANNI RAVAGLIA, *Relatore*. Richiamandomi alla relazione già svolta in sede referente, ricordo che la Commissione ha approvato un nuovo testo del disegno di legge che costituisce un provvedimento positivo al quale, tuttavia, possono essere apportati alcuni miglioramenti.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di tre emendamenti il primo dei quali riguarda l'inserimento dei laboratori di ricerca altamente qualificati, che già usufruiscono di interventi connessi a questa normativa, tra i beneficiari del fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 46 del 1982, purché operanti a fronte di contratti commissionati da imprese industriali che non abbiano direttamente presentato analoga domanda di finanziamento.

Un altro emendamento concerne l'istruttoria delle domande che potranno essere presentate non solo all'IMI ma a tutti gli istituti di credito a medio termine previsti dalla legge 25 luglio 1952 n. 949 che abbiano stipulato apposita convenzione con il Ministero della ricerca scientifica, previo accertamento dell'esistenza presso tali istituti di una apposita struttura tecnico-amministrativa finalizzata all'istruttoria stessa. Si verrebbe, in tal modo, ad una selezione degli istituti di credito a medio termine autorizzati a svolgere l'istruttoria poiché non tutti dispongono delle strutture adeguate.

Infine, mi è stato sollecitato dalle stesse imprese un emendamento che prevede che la delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte degli istituti o sezioni di credito autorizzate con il beneficiario debbano aver luogo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda. Si tratta, a mio avviso, di interventi che migliorerebbero il testo; tuttavia, per non allungare ulteriormente l'iter del provvedimento, sono disposto in favore di una rapida approvazione a rinunciare agli emendamenti preannunciati qualora non vi fosse il consenso della Commissione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1991

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO STRADA. Anche il gruppo comunista-PDS condivide l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge sul quale è stata registrata un'ampia convergenza anche in sede referente. Tuttavia, propongo di rinviare ad una prossima seduta la definizione ultima del disegno di legge anche per consentire ai gruppi di valutare le proposte di modifica preannunciate dal relatore e l'eventuale opportunità di formalizzare ulteriori emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione

generale. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 19 settembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO